

COPIA INFORMATICA PER CONSULTAZIONE



Ufficio d'Ambito di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 63 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Schema di Convenzione per la gestione del SII nell'interambito tra Como e la città metropolitana di Milano, in cui opera la società CAP HOLDING spa – approvazione.

L'anno 2017 il giorno 7 del mese di novembre alle ore 15:00, presso la sede della Provincia di Como, Villa Gallia, primo piano, Ufficio Presidente Cribioli, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, previa convocazione via e-mail.

La seduta, viene aperta alle ore 16:22.

Sono presenti all'apertura della seduta:

NOMINATIVO	QUALIFICA	PRESENZA
CRIBIOLI MARIA LUISA	Presidente	SI
PERRONI VALERIO	Vice Presidente	NO
AIANI EUGENIO	Consigliere	SI
DELL'ERA GUIDO	Consigliere	SI
GHISLANZONI CLAUDIO	Consigliere	SI

Partecipa alla seduta la Dott.^{ssa} Marta Giavarini in qualità di Direttore dell'Ufficio nonché Segretario/verbalizzante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

- la DCP n. 102/2011 con la quale si è approvata la costituzione dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Como" ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 26/2003;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. 17/2011 con cui si rileva che l'Azienda Speciale sarà operativa a partire da gennaio 2012;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como prot. n. 8225 n. reg. 6/12 del 2.03.2012 con cui si nominano i membri del CdA, la cui composizione è mutata a seguito del decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Como prot. n. 24280 del 12.06.2013 ed il decreto del Presidente della Provincia di Como prot. n. 40751 n. reg. 26 del 6.10.2014.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la L. R. n. 26/2003 e smi;

- la L. R. n. 21/2010 e smi;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito di Como;
- i vigenti Regolamenti dell'Ufficio d'Ambito di Como.

PREMESSO CHE:

- ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, e della L.R. 26/2003 e smi la Provincia di Como è l'Ente competente per l'approvazione del piano d'ambito e all'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'ATO di Como;
- che l'art. 47 comma 2 della L.R. 26/2003 dispone che "al fine di perseguire politiche integrate a garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, gli enti responsabili interessati, di cui all'art. 48, co. 1bis individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. In tal caso articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'art. 48, per interambiti;"
- ai sensi dello statuto dell'azienda speciale la Provincia, quale Ente di Governo dell'Ambito ha demandato all'Ufficio d'Ambito "la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti limitrofi" ai sensi dell'art. 48 comma let. g).

PRESO ATTO CHE con delibera del CdA n. 11/2009 ha provveduto ad approvare un primo schema di accordo ormai superato dalle normative sopravvenute.

RITENUTO necessario definire le forme di raccordo e di coordinamento con gli ambiti limitrofi nel rispetto anche delle deliberazioni man mano vigenti dell'AEEGSI.

VISTO lo schema di Convenzione in allegato, in parte, già condiviso con gli uffici dell'Ufficio d'Ambito della città metropolitana di Milano

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi: "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito.

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di Convenzione di interambito allegato agli atti.

DI DARE mandato agli uffici affinché, tramite il coinvolgimento dei gestori e dell'ambito interessato, si addivenga alla stesura di un testo di convenzione definitivo, al fine di condividere le modalità di coordinamento ivi previste.

DI TRASMETTERE alla Provincia di Como copia della presente deliberazione per le attività di competenza.

**Convenzione tra Ufficio d'Ambito di Como, Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano, Como Acqua srl,
Pragma S.p.A. e CAP Holding S.p.A. per la gestione del SII
nella zona di interambito**

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno ____ (___), del mese di _____, a Milano, in Viale Piceno 60, sono convenuti per la stipula della presente convenzione i signori:

____ nato a _____ (___) il ____, il quale interviene al presente atto in qualità di (Presidente o Vice Presidente) del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, di seguito, Codice Fiscale _____, con sede legale in via _____, ____ (___) come da verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima azienda speciale del _____

____ nato a _____ (___) il ____, il quale interviene al presente atto in qualità di (Presidente o Vice Presidente) del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito di Como, di seguito Codice Fiscale _____, con sede legale in via _____, ____ (___), come da verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima società del _____

____, nato a _____ (___) il ____, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Como Acqua srl. , che in seguito sarà indicata più brevemente "Como Acqua" con sede in____, via _____ n. __, codice fiscale e partita I.V.A. _____, come da verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima società del _____

____, nato a _____ (___) il _____, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A. , che in seguito sarà indicata più brevemente "Grossista" o "CAP Holding", con sede in _____, via _____ n. __, codice fiscale e partita I.V.A. _____, come da verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima società del _____.

Premesso che

- A) CAP Holding è il gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano per venti anni decorrenti dal 1 gennaio 2014, e dunque fino al 31 dicembre 2033, in forza della Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2013, aggiornata (e sottoscritta in data 29 giugno 2016) in base alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 656/2015/R/IDR;

- B) Como Acqua è il gestore del SII nell'ambito di Como per anni venti (20) decorrenti dal 1 ottobre 2015 e dunque fino al 30 ottobre 2035 in forza della Convenzione firmata in data 31 novembre 2015. Nello svolgimento delle proprie attività Como Acqua si occupa della gestione dell'impianto di depurazione.
- C) Pragma è una società operativa sul territorio che opera nel periodo transitorio, ossia fino al 30 settembre 2018, in forza di una Convenzione sottoscritta con Como Acqua. Tale convenzione consente a Pragma di fatturare all'utente finale.
- D) che la presente convenzione è sottoscritta anche dai Presidenti degli Uffici d'Ambito di Como e della Città Metropolitana di Milano a valere quale condivisione del suo contenuto;
- E) Le parti si danno atto che quanto previsto dalla convenzione deve essere conforme ai superiori e prevalenti disposti del Piano d'Ambito e dalle Convenzioni tra gli EGA ed i Gestori d'ambito, per cui nessuna disposizione della presente convenzione potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni, o inficiare gli aspetti dell'affidamento disposto dalla Provincia di Como e di Città Metropolitana di Milano in favore dei rispettivi Gestori Como Acqua e Cap Holding.
- F) Le parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative della presente convenzione che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I. come sopra composto.

Tutto ciò premesso e richiamata quale parte integrante e sostanziale, le Parti, come in epigrafe rappresentate e autorizzate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1- Definizioni

1.1 Con il termine "Convenzione" si intende la presente convenzione.

1.2 Con il termine "Inter-ambito" si intende una porzione di territorio condivisa da più Ambiti Ottimali caratterizzato dalla presenza di infrastrutture a servizio del suddetto territorio che, per loro natura e destinazione, non possono essere suddivise e/o la cui suddivisione determinerebbe inefficienze e diseconomie nella gestione del Servizio Idrico Integrato.

1.3 Salve le definizioni contenute nel presente articolo, ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, si rinvia alle definizioni contenute nei provvedimenti regolatori dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

Art. 2 - Oggetto dei servizi e individuazione degli interambiti

2.1 L'area di interambito in cui la soc. Cap Holding svolge la propria attività di grossista è

riconducibile al servizio di depurazione per una parte del Comune di Mariano Comense e per il Comune di Cabiato, appartenente all'agglomerato AG01523101 VAREDO (MB) - servito dall'impianto di depurazione di PERO DP01517001 (AG01517001 OLONA SUD) - e denominato inter-ambito "Mariano-Cabiato" (Allegato n. ..)

2.2 In attesa del perfezionamento del Subentro nelle Gestioni esistenti da parte della società Como Acqua , la bollettazione dei servizi di depurazione afferenti all'inter-ambito avviene per il tramite della PRAGMA, ed interessa una parte del Comune di Mariano Comense, mentre la soc. Brianza Acque SpA si occupa della bollettazione del servizio di depurazione per il Comune di Cabiato.

2.3 Le società svolgeranno le proprie attività secondo le seguenti modalità declinate per ambito ed applicando la tariffa all'ingrosso predisposta dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, e condivisa dall'ambito di Como, così come previsto dall'art. 16 dell'allegato A alla del . 664/2016/R/DIR.

Articolo 3 - Oggetto della Convenzione e obblighi di CAP Holding

3.1 CAP Holding, nella sua veste di gestore affidatario da parte dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per il proprio ambito, opererà anche come soggetto grossista nelle zone di inter-ambito di cui all'art. 2, nei termini che seguono e svolgendo pertanto un servizio di interesse generale a favore dei Comuni soci serviti nei quali il servizio idrico è gestito dal Gestore unico dell'Ufficio d'Ambito di Como.

3.2 Con riguardo alle attività di cui al precedente comma, CAP Holding è obbligata a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e ad operare, per quanto applicabili, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella propria Carta del servizio idrico, nel proprio Regolamento del servizio idrico integrato nelle versioni pro tempore vigenti ed approvate dall'ATO Città Metropolitana di Milano, o eventuali ulteriori standard di qualità richiesti dall' Ufficio d'Ambito Como al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito.

3.3 CAP Holding è responsabile della corretta e puntuale erogazione dei servizi di grossista dalla medesima svolti e della gestione delle opere di cui risulta proprietaria, nonché delle opere da essa realizzate successivamente alla data di stipula della presente Convenzione, che siano funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, ed approvate nel rispetto della procedura di cui all'art. 16.3 della Delibera AEEGSI e dell'Art. 5 della presente Convenzione.

3.4 CAP Holding terrà sollevati e indenni l'Ufficio d'Ambito Como, il gestore d'ambito e gli Enti Locali della Provincia di Como, nonché il personale dipendente dai suddetti soggetti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il servizio da essa reso nella sua veste di grossista, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti e salvo quanto specificato ai commi seguenti.

3.5 La responsabilità di cui al precedente comma 3.4 non opera nel caso in cui il danno

provocato dal Grossista sia conseguenza di comportamenti o omissioni imputabili ai soggetti di cui al comma 3.4, oppure alla scorretta gestione dei beni e degli impianti che non rientrano nella gestione diretta e nella disponibilità di CAP Holding, anche se connessi con i beni e le opere gestiti da CAP Holding.

3.6 CAP Holding dovrà fornire all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e all'Ufficio d'Ambito Como il dettaglio dei costi relativi alla fornitura all'ingrosso relativamente ai servizi di cui ai precedenti commi, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo ad essi affidate, nonché degli adempimenti tariffari di competenza.

Articolo 4 - Disciplina degli investimenti

4.1 Il Grossista si impegna a realizzare gli investimenti, previsti nel piano d'ambito dell'ATO Città Metropolitana di Milano afferenti il servizio di depurazione oggetto della presente Convenzione e ss.mm. il cui costo è ripartito, fra i vari ATO beneficiari, in base ad opportuni driver (ad es. gli abitanti equivalenti serviti).

Art. 5 - Durata

5.1 La presente Convenzione avrà durata pari alla Convenzione in essere tra CAP Holding e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e la sua validità è subordinata alla titolarità da parte di CAP Holding degli impianti di cui all'art. 2.

5.2 Nel caso in cui la Convenzione tra CAP Holding e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, per qualsiasi ragione, dovesse cessare di avere efficacia, o CAP Holding, per qualsiasi ragione dovesse perdere la titolarità di tutti gli impianti di cui all'art. 2, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto.

5.3 In caso di perdita da parte di CAP Holding della titolarità di uno o più degli impianti di cui all'art. 2.1, per qualsiasi motivo, il nuovo gestore del s.i.i. dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano è tenuto a subentrare negli obblighi, diritti e facoltà già regolati dalla presente Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di definizione della tariffa per i servizi all'ingrosso prestati da CAP Holding

6.1 La tariffa spettante a CAP Holding, con riguardo ai servizi resi ai sensi dell'art. 3, verrà definita alla luce delle pertinenti disposizioni tariffarie dettate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, con l'obiettivo di garantire il principio del pieno riconoscimento degli investimenti realizzati e dei costi sostenuti dalla medesima CAP Holding e finalizzati all'erogazione dei servizi all'ingrosso, concordati con gli Uffici d'Ambito interessati, per la durata almeno necessaria a consentire a CAP Holding il recupero del costo degli investimenti stessi.

6.2 Agli obblighi di predisposizione tariffaria, stanti le attuali disposizioni tariffarie, provvederà l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, nel cui territorio sono localizzati gli impianti di cui all'art. 2.2, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'Ufficio

d'Ambito Como.

6.3 Espresso il parere di cui al precedente comma 6.2 e nel caso in cui, decorsi 30 giorni, Ufficio d'Ambito Como non abbia reso il parere medesimo, l'ATO Città Metropolitana di Milano potrà provvedere ugualmente all'approvazione tariffaria, evidenziando in relazione gli esiti del relativo procedimento.

6.4 La tariffa riconosciuta a CAP Holding dovrà assicurare la copertura di tutti i costi relativi ai servizi di cui all'art. 3, nonché i costi dalla medesima sostenuti in relazione agli investimenti effettuati.

6.5 L'Ufficio d'ambito Como è consapevole che le previsioni tariffarie relative ai servizi di cui all'art. 3 dovranno perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di CAP Holding, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione e pertanto si impegna ad assicurare, per quanto di sua competenza, il raggiungimento del predetto equilibrio economico-finanziario.

6.6 Il versamento della tariffa spettante a CAP Holding verrà regolato contrattualmente tra i gestori dell'Ambito di Como e dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano.

6.7 Le Parti convengono che la presente Convenzione potrà essere modificata o integrata qualora ciò sia richiesto dagli enti finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento (in essere o futuri) di CAP Holding S.p.A., che concernono investimenti riferibili anche solo pro quota al territorio di inter-ambito. In tale ipotesi, l'Ufficio d'Ambito di Como è tenuta a valutare secondo buona fede le suddette modifiche.

Art. 7 Disciplina degli scarichi nei comuni interessati da impianti di depurazione di inter-ambito

7.1 Nel caso di procedure istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e prime piogge disciplinate dal r.r. 4/2006 i rispettivi Uffici d'Ambito e/o le Province dovranno chiedere i rispettivi pareri a Como Acqua e Cap Holding sulla base del fatto che lo scarico dell'azienda, per il tramite della rete fognaria pubblica recapiti nell'impianto di depurazione di competenza.

7.2 Nel caso in cui l'azienda scarica in pubblica fognatura ubicata nell'ambito limitrofo in linea generale l'istanza per il rilascio del titolo abilitativo dovrà essere depositata presso il SUAP in cui ha sede l'azienda e l'ambito limitrofo provvederà ad istruire la pratica acquisendo il parere del proprio gestore che dovrà coordinarsi con il gestore interessato operante in altro ambito nel rispetto dei regolamenti operanti nell'ambito in cui ha sede l'azienda e nel rispetto delle prescrizioni proposte dal gestore dell'ambito limitrofo.

7.3 Nel caso in cui i gestori dovessero rilevare la presenza di scarichi anomali (sostanze pericolose, concentrazioni di inquinanti al di sopra dei limiti sia qualitativamente, sia

quantitativamente, sversamenti abusivi e simili) sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione per le vie brevi, oltre che formalmente via PEC (entro 24 ore dall'evento), al gestore dell'impianto di depurazione e della fognatura.

7.4 Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'Ufficio d'Ambito di Como si impegna ad attivarsi con il gestore della rete fognaria perché effettui i necessari controlli ed accertamenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (salvi i casi di estrema urgenza segnalati in cui occorre operare entro 24 ore), e a trasmettere Cap Holding gli esiti dei predetti controlli, affinché ponga in essere le azioni conseguenti.

Art. 8 Disciplina estensione reti fognarie o nuovi allacciamenti nei Comuni interessati da impianti di depurazione di inter-ambito

8.1 In caso di progetti funzionali all'estensione della rete fognaria nell'agglomerato, ovvero funzionali all'estensione dell'agglomerato stesso, l'Ufficio d'Ambito di Como e Como Acqua si impegnano ad acquisire in sede di progettazione definitiva il parere al gestore dell'impianto di depurazione interessato, anche nel caso di avvio delle procedure di cui all'art. 158 bis.

8.2 Nel caso di allacciamento di nuove utenze domestiche la PRAGMA e al termine del periodo transitorio, Como Acqua dovrà darne comunicazione a Cap Holding.

Articolo 10 – Controversie

10.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti alla presente convenzione dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.

10.2 Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:

- un membro nominato dal Gestore CAP Holding;
- un membro nominato dal Gestore Como Acqua;
- un membro nominato da Pragma;
- un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Como;
- un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;

10.3 La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.

10.4 I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Como o al TAR Lombardia.

10.5 Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito

territorialmente competente.

10.6 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

10.7 Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.

10.8 Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Como o al TAR Lombardia.

10.9 Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

10.10 Il Gestore si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora sopravvenga la revoca in capo a Cap Holding delle licenze ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto.

Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

11.1 Gestori si impegnano ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto dedicato al contratto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG della procedura.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

12.1 Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del "Codice in materia di protezione dei dati personali" D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al servizio oggetto del presente contratto, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.

12.2 Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'adempimento del appalto e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell'esecuzione del appalto.

12.3 Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell'obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.

Articolo 13 – Risoluzione e recesso

13.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, ivi inclusa l'applicazione di penali, e Parti fanno rinvio alla Convenzione in essere tra CAP Holding e

l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006, alle disposizioni pertinenti dettate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico e alla legislazione regionale.

13.2 In caso di anticipata cessazione dell'efficacia della presente Convenzione per risoluzione o recesso, i gestori e la PRAGMA restano comunque obbligati a gestire i servizi affidati fino all'effettivo subentro del Gestore o di un nuovo Esecutore, in modo da consentire la regolare esecuzione del servizio.

13.3 Quanto sopra con salvezza dell'ipotesi in cui normative o disposizioni sopravvenute, o provvedimenti autoritativi travolgano la convenzione o incidano sulla sua perdurante validità ed efficacia o e ne determinino ipso iure la risoluzione, caso in cui le parti si impegnano a negoziare in buona fede e lealtà le conseguenze di tale sopravvenienza.

Articolo 14 Allegati

14.1 Le parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante – formale- sostanziale- della presente Convenzione:

Planimetria interambito appartenente all'agglomerato di AG01523101 VAREDO (MB) - servito dall'impianto di depurazione di PERO DP01517001 (AG01517001 OLONA SUD)

Data e Firma

CAP HOLDING SPA

COMO ACQUA SRL

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DI COMO

Allegato alla deliberazione n. 63 del CdA dell'Ufficio d'Ambito del 07.11.2017.

Oggetto: Schema di convenzione per la gestione del S.I.I. nell'interambito tra Como e la città metropolitana di Milano – approvazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e smi)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

Como, 07.11.2017

Fto Il Direttore
Dott.^{ssa} Marta Giavarini

Letto, confermato e sottoscritto.

Fto La Presidente
Dott.ssa Maria Luisa Cribioli

Fto Il Segretario
Dott.^{ssa} Marta Giavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio il 16 novembre 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Como, li 16 novembre 2017

Fto Il Segretario
Dott.^{ssa} Marta Giavarini